

PRETURA MILANO
20 SETTEMBRE 1991

ESTENSORE:

FUCCI

PARTI: ASSOCIAZIONE CHIESA NAZIONALE
 DI SCIEN TOLOGIA D'ITALIA
 (Avv. Leale, Iannaccone)

SELEZIONE DEL READER'S
 DIGEST S.P.A.

(Avv. Casella, Bovio, Pagni)

**Provvedimenti d'urgenza •
 Sequestro • Pubblicazioni a
 mezzo stampa • Competenza
 territoriale • Luogo dell'effetto
 pregiudizievole • Esclusione •
 Competenza del giudice del
 luogo dell'attività potenzialmente
 lesiva.**

La competenza territoriale deve essere affermata con riguardo al luogo in cui si svolge o sta per svolgersi l'attività potenzialmente dannosa, sulla quale deve incidere il provvedimento invocato, prescindendo dal luogo in cui si realizza l'effetto pregiudizievole conseguente a tale attività. In relazione ai danni prodotti dalla pubblicazione a mezzo stampa la competenza va individuata con riguardo al luogo in cui il periodico viene stampato, perché ivi si ha per la prima volta la percezione dell'affermazione lesiva.

IL PRETORE. — Preso atto di quanto precede, rilevato che appare pregiudiziale l'esame della questione della competenza territoriale funzionale ex art. 701 cod. proc. civ., nel provvedere *ante causam* ex art. 700 cod. proc. civ.; rilevato che la costante giurisprudenza della Suprema Corte al riguardo, giurisprudenza che questo giudice condivide, ritiene che la competenza territoriale deve essere affermata con riguardo al luogo, in cui si svolge o sta per svolgersi l'attività potenzialmente dannosa, sulla

quale deve incidere il provvedimento invocato, prescindendo dal luogo in cui si realizzerà l'effetto pregiudizievole conseguente a tale attività; e, specificamente in relazione ai danni prodotti dalla pubblicazione a mezzo stampa, secondo la Suprema Corte (v. Cass., Sez. I, 12 novembre 1989, n. 4872) la competenza va individuata con riguardo al luogo in cui il periodico viene stampato, perché ivi si ha per la prima volta la percezione dell'affermazione lesiva, in questo caso Verona, come non contestato da controparte.

Ritenuto pertanto che competente a decidere sul ricorso in oggetto è il Pretore di Verona e non quello di Milano, per gli anzidetti motivi e, rilevato che appaiono sussistere giusti motivi ex art. 92, comma 2 cod. proc. civ. per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto anche del non uniforme orientamento a riguardo dei giudici di merito, per questi motivi visto l'art. 700 cod. proc. civ. rigetta il ricorso che precede e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite autorizzando tra le parti il ritiro dei fascicoli.

PRETURA VERONA
18 OTTOBRE 1991

ESTENSORE:

D'ASCOLA

PARTI: ASSOCIAZIONE CHIESA NAZIONALE
 DI SCIEN TOLOGIA D'ITALIA
 (Avv. Leale, Iannaccone, Mainente)

SELEZIONE DEL READER'S
 DIGEST S.P.A.

(Avv. Casella, Bovio, Pagni, Moruzzo)

**Stampa • Libertà di stampa •
 Diffamazione • Diritti della
 personalità • Provvedimenti di
 urgenza • Sequestro • Divieto di
 diffusione del periodico •
 Esclusione.**

Non è ammissibile un provvedimento di divieto di ulteriore diffusione di un periodico già edito in quanto esso si risolverebbe in un sequestro di copie della rivista, con evidente aggiramento della norma costituzionale contenuta nell'art. 21.

IL PRETORE. — Visti gli atti e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 23 settembre 1991 l'associazione Chiesa di Scientology in Italia agiva in via d'urgenza contro la casa editrice Selezione del Reader's Digest S.p.A. e contro il direttore dell'omonima rivista, riproponendo le istanze già sottoposte al Pretore di Milano, dichiaratosi incompetente per territorio.

Chiedeva che fosse inibito ai convenuti di pubblicare e diffondere l'articolo « Scientology ai raggi X », contenuto nel fascicolo di ottobre 1991 della rivista, in quanto contenente affermazioni false, diffamatorie e gravemente lesive dell'immagine, dell'onore e del decoro della ricorrente.

Domandava inoltre l'eliminazione dell'articolo da ogni copia della rivista, anche mediante il sequestro di essa su tutto il territorio nazionale.

Disposta la comparizione delle parti, alla prima udienza si costituiva la Casa editrice e veniva concesso termine per notificare il ricorso al direttore responsabile del periodico, che si costituiva successivamente. Entrembi i convenuti resistevano con complesse e articolate difese.

Alla seconda udienza, acquisite informazioni e documenti e discussa oralmente la causa, il Pretore si riservava la decisione. In corso di istruttoria si è appreso dal direttore delle vendite del periodico, che ha depositato le ricevute di consegna postale, che nei giorni tra il 20 e il 27 settembre 1991 ha avuto luogo l'inoltro della pubblicazione agli uffici postali e allo spedizioniere.

In particolare in data 20 settembre 1991 (con timbro di accettazione del 23 settembre 1991, giorno di deposito del ricorso) furono avviate alla distribuzione postale oltre trecentomila copie del fascicolo contenente l'articolo che si assume lesivo.

Pertanto il provvedimento richiesto sarebbe stato privo di possibilità di ese-

cuzione anche in ipotesi di sollecito esame favorevole inaudita altera parte, stanti i tempi tecnici necessari per procedere all'esecuzione del sequestro.

Parte attrice ha tuttavia insistito in ricorso, chiedendo oralmente che di provvedimenti domandati siano emanati almeno con riguardo alle copie 44.100 su circa 600.000 della tiratura giacenti nei magazzini della resistente.

L'istanza va respinta per l'inammissibilità del provvedimento richiesto.

Come ha ricordato la difesa dei resistenti, l'art. 21 della Costituzione limita il sequestro della stampa alla ipotesi di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi.

Attualmente possono riassumersi nella normativa sulle pubblicazioni oscene e sull'apologia del fascismo, oltre quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore.

La ipotizzata diffamazione lamentata dalla Chiesa di Scientology non rientra quindi nel novero dei casi per i quali è previsto il sequestro.

La giurisprudenza (cfr. Trib. Varese 2 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, 1674 e, in motivazione, Pret. Roma 15 giugno 1984, *id.*, 2903) ha applicato questi principi per negare la tutela cautelare richiesta in casi simili, ripercorrendo l'iter argomentativo che ha indotto costantemente la Corte Costituzionale a respingere eccezioni di incostituzionalità volte ad ampliare i limiti attuali.

La Corte, nella sentenza n. 122 del 1970 (*Foro it.*, 1970, I, 2294), ha ritenuto che la norma di cui all'art. 21, comma 3°, « copre l'intera area del sequestro, qualunque sia il contrapposto interesse col quale la stampa entra in collisione ».

È quindi manifestamente infondata ogni questione di legittimità costituzionale tendente a far ampliare i predetti limiti, enfatizzando interessi o valori costituzionali occasionalmente confliggenti con la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo stampa. Solo al legislatore è rimesso il compito di temperare gli interessi contrastanti, prevedendo espressamente il rimedio del sequestro; rinnane preclusa al giudice ordinario l'adozione di siffatto provvedimento allorché non sia stato esplicitamente voluto dalla normativa sulla stampa (pur in tesa nell'ampia accezione preferita dalla Corte Costituzionale).

Non sono estranee alla giurisprudenza costituzionale talune distinzioni tra sequestro della stampa e di materiale lesivo del diritto all'immagine destinato alla pubblicazione (cfr. Corte Cost. n. 38/73, in *Foro it.* 1973, 1, 1707) ma, come ha chiarito la Corte di Cassazione (27 maggio 1975 n. 2129, *Foro it.*, 1976, 1, 2895), i provvedimenti cautelari atipici sono giustificati in tali casi dal fatto che il materiale non è ancora stampato. Nel caso oggi in esame, per contro, la rivista già al momento della proposizione del ricorso iniziale in Milano era stampata, essendo stata in quella sede dimessa copia dell'articolo denunciato. In data 23 settembre era, come si è visto, già in fase di diffusione massiccia.

Invero nell'ambito della tendenza espansiva della tutela cautelare d'urgenza dell'ultimo decennio si è tentato di superare lo scoglio di cui all'art. 21, evidenziando la differenza tra il sequestro e l'inibitoria intesa come « divieto individualizzato e specificato *ad personam* di compiere atti illeciti futuri », per giungere a legittimare il divieto d'ulteriore diffusione dei periodici già stampati e parzialmente diffusi (Pret. Roma, 18 luglio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2926).

A questo ordine di argomentazioni occorrerebbe riandare per accogliere la residua istanza cautelare della ricorrente. Le opinioni espresse nel precedente citato non appaiono però condivisibili e applicabili nella specie, giacché il divieto di ulteriore diffusione di un periodico già edito si risolve in un sequestro di copie della rivista, con evidente aggiramento della norma costituzionale.

La dottrina più autorevole non ha mancato di segnalare ciò, parlando significativamente di « guazzabuglio » legislativo determinato dall'intrecciarsi di disposizioni risalenti a epoche diverse, dall'evolvere nel tempo di valori e sensibilità un tempo trascurati, dall'incisivo ruolo giustamente assunto dalla tutela cautelare specialmente nell'ambito della difesa dei diritti della persona.

Mette conto in proposito ricordare che a rafforzare la convinzione dell'inammissibilità di un intervento di tenore assimilabile al sequestro si pone anche la normativa in tema di rettifica introdotta dalla legge n. 416 del 5 agosto 1981. Essa all'art. 42 fa obbligo al direttore del periodico di inserire gratuitamente nei nu-

meri successivi le rettifiche ai soggetti che si ritengono lesi da affermazioni di attribuzioni ritenute contrarie al vero e alla dignità personale e prevede specificatamente, in caso di mancata ottemperanza, il ricorso al Pretore ex art. 700 cod. proc. civ.

Questa tipizzazione dello strumento cautelare d'urgenza, consistente secondo la migliore dottrina in una prevalutazione del *periculum in mora* da parte del legislatore, è significativo elemento di lettura della disorganica materia della tutela civilistica degli illeciti commessi a mezzo stampa.

Può infatti sostenersi, pure eventualmente sottoponendo a critica la mancanza di un più completo disegno di tutela fondato sul sequestro, l'inibitoria e le sanzioni civili, che nella presente fase storico-politica il legislatore abbia voluto, nell'alveo discrezionale dei suoi poteri, fissare ambito e limiti della repressione di questa condotta lesiva, impedendo iniziative giurisdizionali di segno maggiormente rigoroso. Vero è che in ipotesi di pubblicazioni già pronte per la diffusione o in corso di diffusione e più difficili immaginare un intervento limitativo della circolazione dei periodici, ma, al di là di qualche occasionale precedente contrario, la riflessione giova a negare l'ammissibilità anche di altro tipo di provvedimento.

Ci si riferisce a ipotizzati ordini di annerire o stralciare dalle copie del periodico le parti di esso contenenti le frasi ritenute lesive.

Ora, al lume del citato intervento normativo sembrerebbe di gran lunga più rigoroso, e quindi contrario allo spirito di esso, un provvedimento censorio, costituente piena anticipazione di una valutazione di lesività sovente non agevole, fortemente sospetta di incidere sull'ampio spettro della libera manifestazione del pensiero voluta dalla Costituzione.

Nel respingere anche questa istanza mette conto ricordare che la legittimazione attiva del Sala è stata dimostrata mediante produzione dello statuto della associazione e del verbale di nomina e che non si provvede in ordine alle spese in adesione al più risalente orientamento del Supremo Collegio.

P.Q.M. — Respinge il ricorso. Si comunicati e si archivi.

PRETURA ROMA

18 OTTOBRE 1991

ESTENSORE:

SCIASCIA

PARTI:

MATTEI

(Avv. Beneventano)

R.C.S. RIZZOLI PERIODICI S.P.A.

E MINERBI MARCELLO

(Avv. Gueli, Vitale)

**Provvedimenti d'urgenza •
Sequestro • Pubblicazioni a
mezzo stampa • Competenza
territoriale • Luogo dell'effetto
pregiudizievole.**

La competenza territoriale, ai fini dell'art. 700 cod. proc. civ., si stabilisce nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, comprensivo oltre che dell'attività pregiudizievole anche del suo risultato finale.

**Stampa • Libertà di stampa •
Provvedimenti di urgenza •
Lesione dei diritti della
personalità • Sequestro • Ritiro
del periodico • Ammissibilità.**

È ammissibile il ritiro dal mercato delle copie di un periodico non essendo tale provvedimento equiparabile ad un sequestro, poiché il primo provvedimento, a differenza del secondo, non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione del materiale.

**Stampa • Libertà di stampa •
Provvedimenti di urgenza •
Lesione dei diritti della
personalità • Inibitoria per il
futuro • Ammissibilità.**

L'intervenuta pubblicazione di un servizio fotografico pregiudizievole del decoro e della reputazione ed il costante interesse manifestato dal pubblico in ordine all'evento in esso raffigurato, giu-

stificano il ragionevole timore che il comportamento lesivo abbia a ripetersi e rendono legittima le inibitoria per il futuro.

Con ricorso depositato in data 29 agosto 1991. Mattei Pietro (in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Manfredi e Domitilla), premesso: che l'esponente era coniuge di Filo della Torre Alberica, deceduta in data 10 luglio 1991 a seguito dei fatti noti come « giallo dell'Olgiate »; che in data 29 agosto 1991 era comparso, sul n. 35 del settimanale « Visto » pubblicato dalla Rizzoli Periodici S.p.A., un servizio fotografico raffigurante il corpo della vittima ritratto sul luogo del delitto; che tali immagini erano esclusivamente dirette a colpire la fantasia dei lettori, indirizzando questi ultimi verso i particolari più efferati dell'episodio; che esse davano luogo a grave pregiudizio al decoro ed alla personalità della defunta e dei suoi familiari; tanto esposto, ha evocato in giudizio innanzi a questo pretore, la nominata Società Rizzoli e Minerbi Marcello (quale direttore responsabile della rivista), per sentire accogliere nei loro confronti le seguenti richieste: « Voglia il Pretore, inaudita *altera parte*, attesi i tempi di esecuzione del provvedimento, in via cautelare ed urgente, adottare i seguenti provvedimenti: 1) disporre il sequestro del n. 35 del 29 agosto 1991 del periodico Visto edito dalla Rizzoli Periodici S.p.A., con sede in Milano, via A. Rizzoli, 2; 2) ordinare al direttore responsabile del periodico Visto e per esso alla Rizzoli Periodici S.p.A., con sede in Milano, via A. Rizzoli, 2 — in persona del legale rappresentante pro-tempore — di procedere all'immediato ritiro di tutte le copie ancora in vendita del n. 35 del periodico Visto del 29 agosto 1991; 3) ordinare al direttore responsabile del periodico Visto e per esso alla Rizzoli Periodici S.p.A. con sede in Milano, via A. Rizzoli, 2 — in persona del legale rappresentante pro-tempore — di astenersi per il futuro da ogni ulteriore pubblicazione di articoli e/o fotografie lesive del diritto alla dignità ed alla persona della fu sig.ra Alberica Filo della

Torre e dei suoi congiunti. Fissata quindi l'udienza di discussione del merito ed il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, voglia confermare i provvedimenti cautelari adottati e, per l'effetto, condannare il direttore responsabile del periodico sig. Marcello Minerbi, dom.to ai fini della carica in Milano, via A. Rizzoli, 2, in solido con la Rizzoli Periodici S.p.A., con sede in Milano, via A. Rizzoli, 2 — in persona del legale rappresentante pro-tempore — al pagamento dei danni tutti subiti dagli istanti in misura da determinarsi con separato giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, sentenza provvisoriamente esecutiva e disponendo la pubblicazione della stessa, a cura e spese dei resistenti, sul periodico Visto e su tre quotidiani a diffusione nazionale ».

Con decreto in data 30 agosto 1991, il Pretore ha accolto la richiesta di provvedimento urgente, ed ha fissato l'udienza di comparizione delle parti.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, opponendosi alla avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito (in quanto il settimanale Visto veniva pubblicato in Milano e la competenza si radicava nel luogo in cui si era svolta la pretesa attività pregiudizievole) e dopo aver rilevato l'inammissibilità dei provvedimenti richiesti (il « ritiro » dal mercato del periodico era equivalente ad un vero e proprio sequestro; l'inibitoria per il futuro era destinata ad incidere su situazioni meramente ipotetiche ed eventuali), ha negato l'esistenza attuale del pregiudizio, in quanto il periodico non era più in circolazione nelle edicole, ed ha dedotto infine nel merito che l'articolo pubblicato ed il servizio fotografico allegato avevano finalità legittime di cronaca e di informazione dei lettori.

Su tali basi, alla udienza del 15 ottobre 1991, il pretore si è riservato di decidere sulle istanze proposte.

Ritiene il decidente che le valutazioni ed il convincimento già espressi nel decreto emesso in data 30 agosto 1991 *inaudita altera parte*, possano essere ripetuti anche in questa sede.

Si osserva, invero, che nella successiva fase del giudizio non sono emerse, in linea di fatto, circostanze nuove o diverse rispetto a quelle già precedentemente ac-

certate, né sono state fornite, in linea di diritto, argomentazioni tali da imporre una modifica della soluzione già adottata.

Si è già avuto modo di rilevare che la richiesta di provvedimento urgente formulata dai ricorrenti è fondata e merita quindi accoglimento.

Ed invero, le risultanze del procedimento comprovano, con la dovuta univocità e rilevanza, la sussistenza degli elementi tutti di cui alla fattispecie normativa in esame.

Ciò si dica, in particolare, sia sotto il profilo del c.d. *fumus boni iuris*, e cioè della titolarità in capo a parte ricorrente di un diritto soggettivo azionabile in via ordinaria, sia sotto il profilo del c.d. *periculum in mora*, vale a dire della ragionevole probabilità che il diritto stesso venga danneggiato dal tempo necessario per un completo accertamento giurisdizionale, sia, infine, sotto quello della imminenza ed irreparabilità del pregiudizio, e cioè della attualità ed irrisarcibilità della situazione dannosa in cui gli istanti si trovano ad essere coinvolti.

Si deve infatti ripetere anche in questa sede che la pubblicazione sul n. 35 del 29 agosto 1991 del settimanale « Visto » edito dalla Società convenuta delle fotografie di Filo della Torre Alberica, deceduta in data 10 luglio 1991 nei noti « fatto dell'Olgiata » non costituisce esercizio del legittimo diritto di cronaca, ma appare tale da cercare rilevante pregiudizio al decoro ed alla reputazione della defunta e dei suoi familiari e da ledere quindi le disposizioni di cui all'art. 10 cod. civ. e artt. 96, 97 legge 22 aprile 1941, n. 633.

Ritiene il decidente che le eccezioni formulate da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio non siano fondate e non possano quindi essere seguite.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale.

Non ignora al riguardo il decidente che la giurisprudenza della Suprema Corte appare orientata in larga prevalenza proprio nel senso indicato dalla parte (cfr. infatti: Cass. 6 aprile 1987, n. 3315; Cass. 16 febbraio 1988, n. 1671, e, da ultimo: Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 1609), dato che — come è noto — la competenza territoriale in materia di procedimento *ex art. 700 cod. proc. civ.* viene normalmente radicata nel luogo in

cui si è verificata l'attività che da origine all'evento dannoso.

Il Pretore ritiene, tuttavia, di dover confermare anche in questa sede l'orientamento contrario già ripetutamente espresso da questa Pretura di Roma (v. Pret. Roma 3 luglio 1987 e 6 luglio 1987, *Foro it.*, 1988, I, 3463; Pret. Roma 7 aprile 1987, *ivi*, 1987, I, 2878; Pret. Roma 10 luglio 1984, *ivi*, 1985, I, 2813; Pret. Roma 27 novembre 1979, *ivi*, 1981, I, 575), secondo il quale la competenza territoriale, ai fini dell'art. 700 cod. proc. civ., si stabilisce nel luogo in cui si è verificato l'evento dannoso (comprensivo, oltre che dell'attività pregiudizievole, anche del suo risultato finale).

Senza ripetere in dettaglio le considerazioni già diffusamente svolte in precedenti controversie, basterà richiamare, a sostegno dell'interpretazione qui accolta, l'esegesi letterale della norma di cui all'art. 701 cod. proc. civ., che non si limita a citare solo il fatto, ma adotta la più ampia e comprensiva espressione di fatto dannoso e quindi allude ad una fattispecie complessa, il cui elemento principale e maggiormente significativo è appunto costituito dall'evento dannoso; basterà richiamare l'interpretazione sistematica ed in particolare il requisito del pregiudizio imminente ed irreparabile, là dove solo nel luogo di verificazione dell'evento dannoso può essere logicamente paventato un pregiudizio (che abbia inoltre il carattere della imminenza); basterà poi fermare l'attenzione sullo scopo che presiede alla richiesta di cautela urgente, là dove è indubbio che la valutazione delle circostanze di cui all'art. 700 cod. proc. civ. e l'emanazione dei più congrui provvedimenti per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, possono essere assicurate con celerità e completezza solo dal giudice del luogo del danno; basterà, infine, richiamare questa volta solo sul piano pratico — le conseguenze alle quali la diversa interpretazione può in ipotesi dar luogo, posto che, radicando la competenza territoriale nel luogo in cui viene esercitata l'attività pregiudizievole, si attribuisce proprio all'autore della condotta illecita la possibilità di scegliersi il giudice di proprio gradimento.

Sulla base di tali sintetiche considerazioni e rimandando per ogni altro rilievo al riguardo alla nota giurisprudenza di

questa Pretura, si ritiene pertanto che l'eccezione debba essere rigettata.

Ed invero, appare evidente, nel caso di specie, che l'evento dannoso (nella corretta accezione che si è sopra fornita) si è verificato in Roma, ove il coniuge ed i figli della defunta Alberica Filo della Torre mantengono la loro residenza ed ove hanno la loro attività ed i loro interessi.

Passando adesso all'esame delle altre eccezioni proposte, si può sinteticamente osservare:

a) quanto alla inammissibilità del richiesto sequestro del periodico (o comunque del suo « ritiro » dal mercato), si conferma quanto già osservato nel decreto 30 agosto 1991. Il decidente non condivide in particolare l'equiparazione che è stata fatta dai convenuti tra « ritiro » e sequestro, dato che il primo provvedimento, a differenza del secondo, non incide sulla possibilità di una eventuale diversa utilizzazione del materiale. Non sembra d'altronde che vi sia altro modo, se non disponendo il ritiro della rivista, per far fronte al pregiudizio irreparabile lamentato dagli istanti e per assicurare in via provvisoria gli effetti della futura decisione di merito, come richiesto dall'art. 700 cod. proc. civ.;

b) quanto alla inammissibilità di una inhibitoria per il futuro, si rileva che il requisito della imminenza del pregiudizio va ovviamente inteso in senso relativo e va quindi valutato e considerato nel quadro delle circostanze del fatto. Ora è indubbio che l'intervenuta pubblicazione del servizio fotografico ed il costante interesse manifestato dal pubblico in ordine all'evento in esso raffigurato (c.d. « giallo dell'Olgiata », che tuttora appare ancora irrisolto), giustificano il ragionevole timore manifestato dagli istanti che il comportamento lesivo abbia a ripetersi in futuro e rendono quindi legittima la misura cautelare assunta;

c) quanto poi alla mancanza del requisito del « periculum » (in quanto alla data di presentazione in Cancelleria del ricorso — 29 agosto 1991 — ed alla data di emissione del decreto — 30 agosto 1991 — il settimanale era stato già ritirato dalle edicole), basta osservare che, secondo lo stesso documento prodotto dai convenuti (v. missiva in data 14 ottobre 1991), buona parte del materiale era ancora in distribuzione alle date indicate;

d) quanto infine alla domanda di risarcimento del danno, è solo il caso di rilevare che tale tema non può essere esaminato in questa sede, ma dovrà essere di nuovo sollevato dagli interessati nella competente sede di merito.

Ritiene pertanto il decidente che il provvedimento emesso in data 30 agosto 1991 debba essere confermato.

P.Q.M. — Visti gli artt. 689, 700 cod. proc. civ.;

a) conferma il provvedimento emesso in data 30 agosto 1991;

b) fissa termine di gg. 60 per l'inizio della causa di merito;

c) manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

I problemi affrontati e risolti in senso opposto dalle massime in commento sono due: il primo attiene alla determinazione della competenza territoriale per la emissione di un provvedimento di urgenza, il secondo alla ammissibilità di un provvedimento cautelare, atipico, volto ad impedire la diffusione di materiale già stampato, in relazione alla norma costituzionale di cui all'art. 21.

Sulla determinazione della competenza. Ancora una volta il Pretore di Roma ha avuto occasione di affermare, in dichiarato contrasto con la tendenza del Giudice di legittimità, il suo orientamento in tema di interpretazione dell'art. 701 cod. proc. civ. e ha ribadito che occorre riferirsi alla nozione civilistica di fatto dannoso, comprensiva non soltanto della condotta, ma anche del nesso di causalità e dell'evento. I discutibili effetti della questione di principio assunta dalla Pretura di Roma e da essa costantemente professata sono stati già messi in rilievo da ZENO-ZENCOVICH in questa *Rivista*, 1989, 464, commentando Cass., Sez. Un., 7 novembre 1988, n. 5993, che di tale interpretazione evidenzia la fallacità. Nello stesso senso dell'ordinanza in commento: Pret. Roma 4 dicembre 1978, in *Foro it.*, 1979, I, 856; Pret. Roma 3 maggio 1978, *id. Rep.* 1078, voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 23; Pret. Roma 27 novembre 1979, in *Foro it.* 1981, I, 575; Pret. Roma 10 luglio 1984, *id.* 1985, I, 2813; Pret. Roma 7 aprile 1987, *id.* 1987, I, 2878; Pret. Roma 6 luglio 1987 e 3 luglio 1987 *id.* 1988, I, 3463.

L'opposta opinione, fatta propria dalla ordinanza della Pretura di Milano, attribuisce invece rilievo al luogo in cui si realizza la condotta lesiva (o dalla quale si teme che possa derivare pregiudizio), ed è confermata dalla Cass. 2 marzo 1967, n. 488, *id.*, 1967, I, 722; Cass. 11 maggio 1979, n. 2704, *id.*, 1980, I, 2268; Cass. 18 ottobre 1977, n. 4454, *id.*, 1977, I, 2651; Cass. 9 dicembre 1977, n. 5329, *id.*, 1978, I, 33; Cass. 19 luglio 1980, n. 4737 e 4744, *id. Mass.*, 920 e 922; Cass. 12 luglio 1984, n. 4103 *id. Rep.* voce *Provvedimenti d'urgenza*, n. 63; Cass. 6 aprile 1987, n.

3315, *id.*, 1987, I, 2771; Cass. 3 aprile 1989, n. 1609 e 28 dicembre 1988, *id.*, 1989, I, 2499, con ampia nota di richiami; Cass. 15 novembre 1989, n. 4872, in questa *Rivista* 1990, 485; si veda infine le recenti sentenze del Trib. Roma 15 giugno 1990 e 20 settembre 1990, sempre in questa *Rivista*, 1991, 594. In dottrina si veda: ANDRIOLI, *Commentario*, 1964, IV, 270; G. ROMANO, *In tema di competenza territoriale ad emettere provvedimenti d'urgenza*, in *Giust. civ.*, 1979, I, 2176; VERDE, *Considerazioni sul procedimento d'urgenza*, in *I processi speciali*, 450 ss.; AIELLO-GIACOBBE-PREDEN, *Guida ai provvedimenti d'urgenza*, Milano, 1982, 8 ss.; ARIETTA, *I provvedimenti d'urgenza*, 1985, 195.

Sulla ammissibilità del sequestro. Il difficile rapporto di convivenza nel medesimo ordinamento di norme « inattuata e disposizioni di legge disomogenee e sorte in epoche diverse » che si sono, in *subiecta materia*, tra loro sovrapposte, sebbene renda possibili opposte soluzioni pregevolmente argomentate, come è avvenuto nelle ordinanze in esame, proprio per questo rivendica la necessità di un intervento legislativo *ad hoc*. Anche perché le due sentenze interpretative della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 122 del 1970, in *Foro it.*, 1970, I, 2294 e *id.*, 1971, I, 28 con nota di DE CUPIS, *Limiti della tutela preventiva dell'immagine*, e n. 38 del 1973 *id.*, 1973, I, 1707; cui potrebbe aggiungersi la sentenza della stessa Corte n. 60 del 1976, *id.*, 1976, I, 891) non hanno risolto ogni dubbio. Secondo la surricordata giurisprudenza costituzionale, ai sensi dell'art. 21 della Costituzione si può procedere al sequestro della stampa solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nell'ipotesi di delitti per i quali la legge lo autorizzi e nell'ipotesi di stampa clandestina; peraltro, ai sensi degli artt. 1 e 2 r.d.l. 31 maggio 1946 n. 561, ove non vi sia violazione in atto della legge penale, si può provvedere a sequestro solo in virtù di sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria, fatto salvo il sequestro indiscriminato della stampa oscena. Da questo quadro emerge chiaramente che per il legislatore costituente la libertà di manifestazione del pensiero a mezzo della stampa non può mai essere compressa da misure cautelari civili; né nella forma dei sequestri tipi-

ci previsti dagli artt. 670 ss. cod. proc. civ. né nella forma del sequestro preventivo autorizzabile ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. Mentre, provvedimenti diversi dal sequestro e diretti a far cessare temporaneamente il pregiudizio e ad impedire che esso venga portato a più gravi conseguenze — come l'inibitoria — dovrebbero ritenersi ammissibili (così GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1989, 166). Senonché, come è stato ammonito (ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 333), « non può sfuggire come taluni divieti, ad esempio di diffusione e ristampa, conseguano gli stessi effetti di un provvedimento di sequestro, sostanzialmente aggirando la norma costituzionale ». La differenza tra provvedimenti inibitori consentiti e provvedimenti cautelari non consentiti, perché elusivi del precetto costituzionale, si può cogliere confrontando la massima tratta dalla ordinanza del Pretore di Verona e la terza delle massime estrapolate dalla ordinanza del Pretore di Roma del 18 ottobre 1991. Segnatamente, mentre il sequestro « costituisce la ablazione di una manifestazione di pensiero già in circolazione attraverso l'apprensione di un *corpus mechanicum* che la contiene », l'inibitoria « corrisponde ad un divieto individualizzato e specificato *ad personam* di compiere atti futuri che integrino l'astratta fattispecie illecita di una norma la cui cogenza viene così ribadita » (così ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 333; Pret. Roma 18 luglio 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2926, che però giunge a conclusioni diverse; Pret. Roma 3 luglio 1987, *cit.*). Non sembra, tuttavia, conforme all'orientamento dottrinale l'ulteriore distinguo introdotto dalla seconda delle massime tratte dalla ordinanza del Pretore di Roma, che tenta di superare l'obiettata equiparazione tra il ritiro e il sequestro della pubblicazione, fondandosi sulla possibilità di un uso diverso del materiale ritirato. La discriminazione non è chiara, il pericolo della elusione della norma costituzionale resta dietro l'angolo e si evidenzia la preoccupante « disorganicità del sistema ».

La illegittimità del sequestro, anche quando sia disposto con provvedimento d'urgenza, del periodico a stampa e asserito dalla Corte di Cassazione nella

sent. del 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895. Nella giurisprudenza di merito il contrasto con la norma costituzionale è rilevato altresì da Pret. Roma, 6 maggio 1974, *id.*, 1974, I, 1806 che si conforma al *dictat* della Corte Costituzionale; Trib. Varese 2 giugno 1984, *id.*, 1984, I 1674; Trib. Napoli 1 dicembre 1984, in *Giust. civ.* 1985, 1200; Pret. Roma 15 giugno 1984, in *Foro it.*, 1984, I, 2903; Pret. Roma 16 giugno 1982, in *Dir. Autore* 1983, 331, che concede il sequestro delle fotografie originali, e non della pubblicazione; Trib. Milano 30 settembre 1986 inedita. *Contra*: Trib. Napoli 7 gennaio 1984, in *Foro it.* 1984, I, 1674; Pret. Roma 3 luglio 1987, *cit.*; Trib. Varese 16 aprile 1984, in *Foro it.* 1984, I, 1674, *Riv. dir. ind.* 1984, 185, *Corriere giuridico*, 1984, 22 relativa al noto « Caso Ortolani », commentato anche da GARUTTI, *op. cit.*, 165. In dottrina: oltre GARUTTI, *op. cit.*, 162 ss. e ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 326 ss., si veda MONTE-SANO, *Sulle azioni civili contro la stampa lesiva della personalità*, in *Dir. e giur.*, 1967, 148; VILLONE, *Libertà di stampa sotto processo*, in *Democrazia e diritto*, 1984, n. 3, 33; SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989, 95 ss.

Infine, merita rilievo l'argomentazione sistematica addotta dal Pretore di Verona a sostegno della inammissibilità del sequestro, inferendo dalla normativa in tema di rettifica, legge n. 416 del 5 agosto 1981. La introduzione di un tipizzato strumento cautelare d'urgenza contro gli illeciti civili commessi a mezzo stampa (la rettifica di cui all'art. 42 legge cit.) è indicativa, secondo il Pretore veronese, di una tendenza legislativa che si muove nel solco della tassatività delle ipotesi di repressione delle condotte lesive. Per modo che risulta rafforzata la convinzione della illegittimità di « iniziative giurisdizionali di segno maggiormente rigoroso ».

MICHELE CLEMENTE